

323

CAMERA DEI DEPUTATI

Sezione 1861

Proposta di Legge presentata nella tornata del 26. Luglio 1862.  
dal Ministro Dell' Interno

OGGETTO

Bilanci provv. Delle Marche e Dell' Umbria

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1.° Del Giudice  
» 2.° Castellano  
» 3.° Panattoni  
» 4.° Rasponi  
» 5.° Carletti Giampicci  
» 6.° Bracci  
» 7.° Berardi  
» 8.° Giovenzi  
» 9.° Michelini

Relatore Giovenzi

Adottata nella tornata del 18. Dicembre 1862

Signori

Di una  
 La unica istituzione imperante, <sup>di quel</sup>  
 che spirito di libertà, e che lo avvicina  
 agli stati moderni poterono accipere  
 al governo clericale, colle rivoluzioni del  
 1788, e coll'espulsione della ~~St. Long~~ di  
~~quel tempo~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~noto~~ ~~memorandum~~  
 del 1834, si fece l'autonomia  
 delle amministrazioni provinciali, per  
~~ciò~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~faceva~~ ~~arbitrario~~  
~~pendenti~~. Questa istituzione fu anata e  
 sola che sopravvisse al ventennio di  
 turbolenza e ha perciò salvato la libertà  
 e la costituzione sulla Francia - appena  
 del 1849. E si ritiene per legge non per  
 arbitrio l'elemento del suffragio popolare  
 ne fosse esclusa dalla nomina dei consi-  
 gliari e degli amministratori provinciali,  
 pure questa legge di libertà, che  
 era contenuta in quei ~~paragrafi~~ ~~paragrafi~~, non  
 sono mancati di produrre quei ~~frutti~~  
 che la libertà aguerba europeo ~~veramente~~  
 vuole si mostra. Difatto chiunque abbia  
 percorso le provincie dei già stati Romani  
 vi avrà veduto come <sup>ivi</sup> si sia sviluppato  
 un bello sistema di strade, che mette  
 in comunicazione tra loro i diversi

Ed in seguito del noto memorandum  
vanum delle potenze d'Europa

Prima

È in quel nome di amministrazione



La quale Lettera

di Spagnuolo

di Amministratore

distinguersi l'autonomia provinciale  
 nelle istituzioni e nell'ambito, ~~Telegrafo~~  
~~regolando di legge~~ sarebbe in  
 fra stessa nelle stamane. Le parole  
 par di quelle provincie amano  
 sperato che le leggi organiche per  
 l'amministrazione della Stato, sarebbe  
 un fatto natale prima che prima  
 il 1861, una grande via del  
 quella loro provvidenza ~~adempire~~  
 dello il momento in cui anche  
 questa via l'amministrazione ~~di~~ sarebbe  
 ha portata la confusione ~~organica~~  
 loro ~~materialmente~~ e la ~~promessa~~  
 fu perciò che un ~~popolo~~ ~~di~~ ~~quello~~  
 invece d'inter con altri colleghi di quel  
 la stessa via, solo un'intercolazione al  
 mistero quando di ~~perdere~~ ~~di~~  
~~adempire~~ ~~di~~ ~~applicazioni~~ del  
 l'art. 2. della legge 23 ottobre 1859  
 e cioè ~~perché~~  
~~non~~ la ~~piuttosto~~ ~~prova~~ della  
~~difficile~~  
~~perché~~ ~~veramente~~ ~~impossibile~~ la ~~di~~  
~~di~~ ~~una~~ ~~legge~~ ~~organica~~ ~~ordinaria~~  
 il ~~ministero~~ alla ~~davanti~~ ed ~~amministratore~~  
 di il Decreto allegato al ~~presente~~ ~~progetto~~  
 di legge.

In seguito, vedendo sempre più all'alto  
 nato il momento di ~~di~~ ~~attuare~~ ~~di~~ ~~una~~  
 nuova legge ~~giusto~~ e ~~comito~~ per ~~letta~~  
 la ~~stato~~, alcuni ~~deputati~~ ~~proprietari~~  
 us e la ~~camera~~ ~~proprio~~ in ~~considerazione~~  
 un ~~progetto~~ di legge, che ~~non~~ ~~viene~~ ~~meno~~  
 indefinitamente ~~oppure~~ ~~difficile~~ l'~~app~~  
~~licazione~~ dell'art. ~~per~~ ~~essenziale~~.  
 è questa ~~stessa~~ che ~~oggi~~ il ~~ministero~~  
 si ~~propone~~ coll'unico ~~articolo~~ del

un altro progetto di legge, già approvato  
dall'altro ramo del Parlamento, e  
che la vostra commissione è all'unanimità  
di parere che ~~debe~~ sia da accolta  
si senza alcun emendamento, ed è l'unico  
unico fatto che alla vostra approvazione  
ma nella stessa tempo ha creduto opportuno  
che sia tenuto di far pervenire alla  
commissione per chi quanto prima sia  
data  
~~proprio che una legge precedente~~  
tutta per tutta la stessa una legge  
costituisce e possibile imperante dei principi  
principi di libertà, di ~~socialismo~~  
24. dicontramento

Fiorini

N° 323A

Nelipini

Del Giudice, Castellano Carattori  
Pasponi, Carletti, Giannini, Bruci,  
Berardi, Fiorini, Modugno

Tratta del 14. Dicembre 1862.

SESSIONE 1861-1862

N° 323-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**DEL GIUDICE, CASTELLANO, PANATTONI, RASPONI, CARLETTI  
GIAMPIERI, BRACCI, BERARDI, FIORENZI, MICHELINI**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno, e presentato  
dal ministro dell'interno

*nella tornata del 25 luglio 1862*

**Convalidazione e proroga del reale decreto 11 agosto 1861  
sui bilanci provinciali nelle Marche e nell'Umbria.**

Tornata del 15 dicembre 1862

**SIGNORI! —** L'unica istituzione improntata di un qualche spirito di libertà, che le provincie degli Stati romani poterono carpire al Governo clericale colla rivoluzione del 1831 ed in seguito del noto *memorandum* delle potenze d'Europa, si fu l'autonomia delle amministrazioni provinciali.

Questa istituzione fu anche la sola che sopravvisse al naufragio che fecero tutte le altre libertà colla ristaurazione austro-franco-ispana del 1849. E sebbene per legge prima, e poi per arbitrio l'elemento del suffragio popolare fosse escluso dalla nomina dei consiglieri e degli amministratori provinciali, pure questo leggiere raggio di libertà che era penetrato in quegli sciagurati paesi, non aveva mancato di produrre in quel ramo di amministrazione quei frutti che la libertà apporta ovunque veracemente si mostra. Diffatti, chiunque abbia percorso le provincie dei già Stati romani avrà veduto come ivi si sia sviluppato un vasto sistema di strade che mettono in comunicazione tra loro i diversi paesi. E può dirsi con verità che tutto questo sistema di strade è dovuto alla spinta data dalle amministrazioni provinciali, le quali,

(325-A)

avendo i propri uffizi ed i propri ingegneri, eseguivano quei lavori con un'economia che parrà favolosa a chi conosca ciò che costano le strade negli altri paesi d'Italia.

Prima pertanto di por mano a distruggere questo stato di cose che aveva portato tanti benefici effetti al paese e che di più è collegato con tutto il sistema delle imposte, era da pensarci sopra due o tre volte. Era anche da esaminarsi attentamente se non fosse da sperarsi che l'autonomia provinciale farebbe anche miglior prova in un Governo libero, piuttosto che inceppata dall'arbitrio di un Governo dispotico. Quindi saviamente operava il Governo delle Romagne quando manteneva intatto l'antico assetto provinciale, e sarebbe stato desiderabile che altrettanto si fosse fatto per le provincie delle Marche e dell'Umbria, almeno fino a che il Parlamento non avesse deciso sopra materia di tanta importanza.

Però questa previdenza si limitò a mantenere intatto l'assetto provinciale per il 1861, mentre col principiare del 1862 doveva distruggersi l'autonomia provinciale nelle Marche e nell'Umbria, la quale tuttavia sarebbe rimasta illesa nelle Romagne. Le popolazioni di quelle provincie avevano sperato che le leggi organiche sull'amministrazione dello Stato si sarebbero votate prima che spirasse il 1861; ma quando videro delusa questa loro speranza scorgevano con dolore avvicinarsi il momento in cui anche in questo ramo d'amministrazione si sarebbe portata la confusione e lo scompiglio. Fu per ciò che un deputato delle Marche, d'intesa con altri colleghi di quegli stessi paesi, fece un'interpellanza al Ministero pregando di sospendere l'applicazione dell'articolo 241 della legge 25 ottobre 1859, e ciò perchè la imminente proroga della Sessione rendeva impossibile la votazione di una legge. Annuiva il Ministero alla domanda ed emanò quindi il decreto allegato al presente progetto di legge.

In seguito, vedendo sempre più allontanato il momento dell'attuazione di una nuova legge provinciale e comunale per tutto lo Stato, alcuni deputati presentarono e la Camera prese in considerazione un progetto di legge, con cui rimaneva indefinitamente differita l'applicazione dell'articolo sopra citato.

È questo stesso che oggi il Ministero vi propone coll'unico articolo del presente progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

La vostra Commissione è all'unanimità di parere che sia da accettarsi senza alcun cambiamento l'articolo unico sottoposto alla vostra approvazione, ma nello stesso tempo ha creduto suo dovere di far premura al Ministero perchè quanto prima sia data a tutto lo Stato una legge comunale e provinciale improntata a larghi principii di libertà e di decentramento.

FIORENZI, *relatore.*

~~PROGETTO DI LEGGE~~

~~APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO~~

~~nella tornata del 30 giugno 1862~~

*Articolo unico.*

Il decreto regio dell'11 agosto 1861, n° 157, relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali nelle Marche e nell'Umbria è convalidato, ed il disposto del medesimo è esteso indefinitamente sino a contraria disposizione di legge.

~~Add. 2 luglio 1862.~~

~~Il vice-presidente~~

~~C. MARZUCCI.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Articolo unico.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella Tornata del 14. Dicembre 1862.*

*Pallati*

Sessione Parlamentare 1861

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 30 Giugno 1862



### OGGETTO

Convalidazione del Reale Decreto 11 agosto 1861 relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali per l'anno 1862 nelle Marche e nell'Umbria

### Articolo unico

Il Decreto Regio dell'11 agosto 1861, N. 157, relativo alla formazione dei bilanci preventivi provinciali nelle Marche e nell'Umbria è convalidato ed il disposto del medesimo è esteso indefinitamente sino a contraria disposizione di legge.

Ord. 1° Luglio 1862

Il V. Presidente del Senato

A. Bassani